

E-privacy 2013 - Winter Edition

BIG DATA 2.0

Accesso all'informazione e privacy
tra open data e Datagate

**Le prospettive di tutela della
privacy nello scenario tecnologico
del Cloud e dei Big Data**

Avv. Davide Mula



La *privacy* nella realtà analogica

- La prima teorizzazione del diritto alla privacy, risale al 1890, quando Samuel Warren e Louis Brandeis delinearono il diritto ad essere lasciati soli – *right to be let alone* – estendendo alla sfera della vita privata il concetto civilistico di proprietà ed il relativo sistema di tutela.
- Tale principio è stato recepito nel nostro ordinamento nel 1975 da parte della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto dei singoli alla riservatezza, riguardo a quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari che non abbiano per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.

La *privacy* nella realtà analogica

- Tale prima teorizzazione si riferiva ad una realtà analogica in cui la lesione del diritto alla riservatezza era legata ad una materiale intromissione nella sfera privata ed in cui a dover essere regolamentata era, “a monte”, la diffusione dell’informazione.
- L’interessato aveva il potere di controllare l’acquisizione delle informazioni attraverso il proprio comportamento sociale.

La privacy nella realtà informatica

- L'avvento dell'informatica ha delineato un nuovo scenario in cui la potenziale intromissione nella vita privata degli individui non deriva dalla diffusione di dati relativi alla loro vita sociale, quanto, piuttosto, dalla possibilità che terzi entrino in possesso di dati comuni (indirizzo privato, telefono, ecc.) e li utilizzino per “turbare” la vita privata dei soggetti cui si riferiscono.

La *privacy* nella realtà informatica

- In tale nuovo contesto, al concetto di *privacy* si quello di *data protection*, ovvero il diritto di una persona a controllare la circolazione dei dati a se stessa riferiti.
- Viene quindi ad essere disciplinata la modalità di acquisizione dei dati personali e, per l'effetto, vengono responsabilizzati quanti tali dati li richiedono e li trattano.

La *privacy* nella realtà informatica

- Contestualmente vengono disciplinati anche i profili di:
 - sicurezza dei *database* ove i dati vengono conservati;
 - circolazione dei dati, non solo tra diversi titolari del trattamento, ma anche nell'ambito della struttura di uno stesso titolare.

La *privacy* nella realtà telematica

- La diffusione della telematica ha ulteriormente modificato lo scenario di riferimento.
- I dati digitalizzati – privi di un *corpus mechanicum* e suscettibili di essere copiati infinite volte – possono essere veicolati in rete molto agevolmente.
- La circolazione di un dato in internet sfugge così al controllo non solo dell'interessato, ma anche del titolare del trattamento.

La *privacy* nella realtà telematica

- Lo sviluppo di reti di nuova generazione, che consentono il grosso scambio di dati e l'interconnessione di banche dati di enormi dimensioni e capacità, pone la questione dell'obsolescenza di un approccio legislativo basato esclusivamente su una realtà informatica.
- La possibilità, infatti, che un dato venga conservato, talvolta anche per mere esigenze di sicurezza (ad esempio i *backup*), in più banche dati, situate in diversi server, complica la possibilità che il titolare abbia piena contezza dell'ubicazione di ogni dato da lui trattato.

La privacy nella realtà telematica

- Nonostante le previsioni dell'Unione Europea in materia di diritto all'oblio, nella prassi risulta che le informazioni del soggetto restino comunque memorizzate nel sistema: in effetti, il diritto dell'interessato a revocare il consenso già prestato non opera retroattivamente, ma blocca solo la circolazione di un'informazione che continua ad essere memorizzata nel sistema.

La *privacy* nella realtà telematica

- Attualmente, di fronte alla lentezza del legislatore, cui cerca di sopperire il Gruppo dei Garanti Europei attraverso una sorta di interpretazione “quasi-autentica” del dettato normativo, il problema giuridico pare trovare soluzioni prevalentemente in ambito informatico, attraverso lo sviluppo di sistemi gestionali più sicuri, c.d. *data security*.

La *privacy* nella realtà telematica

- La sicurezza informatica diviene, così, più che un obbligo legislativo, un'esigenza dei soggetti che offrono i propri servizi sul mercato, i quali cercano la più efficace certificazione di qualità, specie in termini di marketing.
- Tale modello ispira gli interventi legislativi dei Paesi BRICS, che stanno procedendo a regolamentare, al fine di attrarre investimenti da parte dei *cloud providers*, prevalentemente il profilo della *data security*, senza tuttavia introdurre nei loro ordinamenti una disciplina della *privacy* o della *data protection*.

La *privacy* nella realtà telematica

- A titolo esemplificativo, si consideri la disciplina indiana introdotta lo scorso aprile 2011, c.d. “*Information Technology Rules*”, il cui obiettivo è stato, appunto, non l’innalzamento del livello di tutela assicurato ai dati dei singoli individui, bensì piuttosto quello di definire un quadro normativo in grado di rispondere alle regole dell’UE sul trasferimento dei dati.

La *privacy* nella realtà telematica

- Ovvero, ancora, si veda la proposta di riforma della legislazione brasiliana, ancora in fase di discussione, volta a disciplinare, tra gli altri, il profilo della sicurezza dei dati al fine di avvicinarsi al quadro normativo dell'UE.
- Il modello *data security* risulta essere indubbiamente neutro rispetto sia all'impostazione statunitense che al modello comunitario.

I nuovi scenari

- L'utilizzo, ormai sempre più massiccio, della tecnologia *cloud* e dei *big data*, per definizione delocalizzati, impone di affrontare il tema della protezione e della sicurezza dei dati personali nella più ampia prospettiva di un'analisi che porti all'individuazione di procedure - condivise tra i diversi Paesi interessati - per la tutela dei dati personali dei singoli utenti, nel contemperamento delle diverse istanze che vengono avanzate.

I nuovi scenari

- In questa prospettiva, in particolare, dovrebbero trovare contemperamento l'impostazione statunitense e quella dell'Unione Europea.
- La prima è impostata essenzialmente sull'attribuzione di un valore economico ai dati personali, che possono essere ceduti, non sempre consapevolmente, dagli utenti in cambio di servizi gratuiti.

I nuovi scenari

- L'approccio statunitense comporta, tuttavia, notevoli rischi di lesione dei diritti fondamentali dell'individuo, vista anche la scarsa consapevolezza e conoscenza delle modalità di trattamento dei dati effettuate dagli operatori (come dimostra, da ultimo, lo scandalo *Datagate*).
- La prospettiva europea è incentrata, invece, maggiormente sulla centralità della persona e sui diritti di intervento di questa sulla circolazione dei dati.

I nuovi scenari

- Il modello comunitario, tuttavia, si dimostra spesso inefficace in ragione dell'evoluzione tecnologica ed al contempo eccessivamente onerosa per gli operatori chiamati ad applicare una disciplina assai restrittiva.
- In conclusione, la sfida regolamentare in materia di *privacy* nell'odierno scenario tecnologico “*cloud-oriented*” appare quella di riuscire a bilanciare le esigenze tecniche ed economiche degli operatori con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali degli utenti.

I nuovi scenari

- Tale nuovo modello potrebbe incentrarsi sul diverso approccio della c.d. *Data Protection Impact Assessment* (DPIA), una procedura di analisi dei rischi che mira a ponderare *ex ante* l'incidenza che una determinata soluzione tecnica avrà sulla tutela dei dati trattati, effettuata caso per caso in ragione delle specificità correlate alle modalità di gestione delle informazioni.
- Ciò, ad esempio, al fine di non onerare indistintamente tutti i titolari del trattamento dei medesimi obblighi.

I nuovi scenari

- Analogamente dovrebbe prevedersi una maggiore educazione degli utenti, facendo ad esempio comprendere loro come possano tornare ad essere loro i primi custodi della propria *privacy* adottando comportamenti più oculati in internet.

I nuovi scenari

- Riguardo alle modalità per l'adozione di simili interventi e strumenti, infine, in linea con le problematiche giuridiche poste dallo sviluppo del digitale, potrebbe delinearsi un “doppio binario” di azione che preveda:
 - a. interventi legislativi per definire il quadro delle norme di base, anche attraverso il contemperamento dei diritti fondamentali rilevanti;

I nuovi scenari

b. meccanismi di autoregolamentazione, o meglio di coregolamentazione tra *stakeholders* e autorità garanti che consentano di adottare regole *up-to-date* e di monitorarne costantemente l'efficacia e le eventuali necessità di modifica.

GRAZIE

DOMANDE?
OSSERVAZIONI?

dmula@unier.it